



SCHEDA AIUTI DISTATO

Amministrazione proponente: REGIONE MOLISE - I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014 -2020 - Servizio "Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE"

(indicare se: Dipartimento - Servizio ecc.)

Tipologia del provvedimento: Determinazione del Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014 -2020

(deliberazione di giunta, determinazione direttoriale, determinazione dirigenziale)

OBIETTIVO:

favorire interventi di conciliazione vita/lavoro attraverso l'erogazione di voucher per l'acquisto di servizi in favore delle donne con bambini di età compresa fra i 24-36 mesi. Tale intervento è volto a sostenere le donne, che hanno in carico lavori di cura familiare e per favorire la partecipazione delle stesse a percorsi di politica attiva o facilitare la loro partecipazione al mondo del lavoro

DURATA: L'Avviso ha durata annuale.

STANZIAMENTO: L'Avviso è finanziato per un importo complessivo di € 1.500.000,00 ed è posto a carico del seguente quadro finanziario,

Fonte di finanziamento	Importo in euro
POR Fesr Fse 2014 – 2020 Asse 6 Occupazione Azione 6.3.1.	1.200.000,00
DPCM 7 agosto 2015 riparto risorse art. 1 comma 131 Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015)	300.000,00

BENEFICIARI: le Amministrazioni Comunali del Molise

DESTINATARI: I destinatari dell'intervento sono le donne in età lavorativa (inattive, disoccupate e occupate) con bambini di età compresa fra i 24-36 mesi.

AMMONTARE MASSIMO STIMATO DI CONTRIBUTO:

L'importo massimo del voucher di conciliazione per un periodo di mesi otto è determinato in relazione al numero dei bambini accolti nelle struttura di riferimento, da un minimo di € 1.600,00 (€ 200.000 mensili) ad un massimo di € 2.680.000 (€ 335,00 mensili).

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

ISEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DISTATO

1. Risorse pubbliche

1.a. impiego di risorse pubbliche

il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità {es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE));

Atto: DIRDIP_I 2018/120 del 20-09-2018
Servizio proponente: DP.Al.02.II.01
Copia Documento



il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

1.b. risorse imputabili all'autorità pubblica

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica;

oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro {specificare):

FORSE (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. Beneficiari e selettività

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SÌ NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.



2.b Presenza di selettività

SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali);
- area geografica ⁶ (indicare quale);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

⁶ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

3. Vantaggio economico SI NO

Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato {di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente}. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio :

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota;
- differimento dell'imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
- per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura. O Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;



esenzione dall'obbligo di notifica preventiva a i sensi de l Regola mento (UE) 651/2014 (regolamento genera le di esenzione per categoria) – specificare sezione e articoli pertinenti;

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione , ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore

Indicare gli orientamenti di settore⁷

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

articolo 93

articolo 107.2 -specificare la lettera pertinente .

articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente.

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale {SIEG):

Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

Casi di pre notifica

Supporto del distinct body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i il supporto del distinct body: _____

Parere del distinct body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Nicola Pavone

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

⁷ Gli Orientamenti le linee guida e s.m.i sono rinvenibili al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html